



REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°9 del 21.02.2019

Art. 1 - Finalità

1. Il comune di Tortoreto riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.
2. Il comune favorisce l'attività delle forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale, regionale e secondo i principi stabiliti nello statuto comunale.

Art. 2 - Istituzione dell'albo

1. Ai sensi dell'art.18 primo comma dello Statuto Comunale é istituito presso il Comune di Tortoreto il nuovo Albo Comunale delle Associazioni operanti nell'ambito del territorio comunale al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra amministrazione comunale e le libere forme associative operanti nel territorio, senza fine di lucro, in ambito culturale, sociale, scientifico, educativo, sportivo, turistico, del tempo libero, di protezione ambientale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.
2. Viene pertanto istituito l'albo delle Associazioni che:
 - a) Perseguano una o più finalità di cui all'articolo 1;
 - b) Non abbiano scopi di lucro;
 - c) Non perseguano statutariamente interessi o finalità politico-partitica, sindacale, di categoria.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione all'albo le Associazioni che:
 - a) siano regolarmente costituite con statuto e atto costitutivo risultante da scrittura privata o atto pubblico ed abbiano la sede legale nel territorio comunale;
 - b) contino almeno dieci soci, non legati tra loro da vincoli di parentela di primo grado, di cui la maggioranza residenti nel Comune di Tortoreto.
2. Fermi restando i requisiti di cui sopra, possono altresì essere iscritte all'albo le Associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite una loro sezione, composta prevalentemente da persone residenti nel comune, attività in ambito comunale.

Art. 4 - Modalità d'iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'albo delle associazioni, formulata su apposito modulo, consegnata o spedita a mezzo posta all'Ufficio Protocollo del Comune di Tortoreto o inviata a mezzo PEC, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
 - b) elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
 - c) dichiarazione del rappresentante legale circa il numero e la residenza dei soci nell'anno precedente;
 - d) dichiarazione del rappresentante legale circa il numero e la residenza dei soci.
2. L'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle domande pervenute, é disposta con determinazione del responsabile del servizio.

3. L'eventuale esclusione può essere disposta con determinazione motivata solo in caso di carenza di requisiti previsti dal presente regolamento.
4. L'iscrizione all'albo ha validità temporale illimitata salvo il verificarsi di circostanze confliggenti con il presente regolamento.

Art. 5 - Elenco delle associazioni iscritte

1. Dell'avvenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione all'albo comunale, inserimento nel sito internet del Comune del nominativo dell'associazione nonché di apposita scheda descrittiva dell'attività;
2. La gestione e la pubblicità dell'albo delle associazioni sono assegnate al settore competente che predispone l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di iscrizione ed agli aggiornamenti dei dati.

Art.6 - Diritti delle Associazioni

1. Le associazioni iscritte all'Albo hanno diritto:
 - a) di accedere alla eventuale concessione di contributi annuali per l'attività ordinaria;
 - b) di accedere, al pari dei soggetti non iscritti, alla eventuale concessione di contributi per specifiche iniziative;
 - c) di accedere alle strutture ed ai servizi comunali, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei servizi stessi, secondo le modalità ed ai costi fissati dalla Giunta comunale;
 - d) di stipulare apposite convenzioni per la gestione di strutture di proprietà comunale e/o servizi.

Art. 7 -Concessione di contributi all'attività associativa

1. Solo le associazioni iscritte all'Albo possono accedere all'eventuale erogazione di contributi annuali per l'attività ordinaria in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale.
2. Al fine di ottenere tali contributi è necessario presentare all'ufficio preposto unitamente alla richiesta di contributo, i seguenti documenti:
 - a) copia del bilancio preventivo;
 - b) programma di massima delle attività che si intendono svolgere;
 - c) documentazione dalla quale risulti il permanere dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
 - d) eventuale dichiarazione di avvenuta richiesta di contributi ad altri enti.
3. Il contributo verrà liquidato dietro presentazione di dichiarazione e documentazione (es. fatture quietanzate, scontrini ecc....) che attesti il rispetto del programma di massima e che è stata sostenuta una spesa di importo pari o superiore a quella del contributo concesso dal Comune.

Art. 8 - Concessione di contributi per specifiche iniziative

1. Tutte le associazioni, anche quelle non iscritte all'Albo, possono accedere all'eventuale erogazione di contributi straordinari per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per il Comune ed approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 9 - Concessione in uso di locali di proprietà comunale

1. La concessione in uso di locali di proprietà comunale o di cui il Comune abbia la disponibilità alle associazioni iscritte all'Albo viene disciplinata da appositi regolamenti e convenzioni in cui vengono definiti gli ambiti del rapporto tra Comune e l'Associazione stessa.
2. In ogni caso, al fine della concessione, è richiesto che le associazioni rispondano ai requisiti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

Art. 10- Convenzioni

1. Al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale si potranno stipulare apposite convenzioni tra il Comune e le Associazioni iscritte all'Albo.
2. La convenzione dovrà inderogabilmente contenere disposizioni atte ad assicurare la possibilità di verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata ed i casi di disdetta delle stesse.
3. La collaborazione tra il Comune e l'Associazione derivante dalla stipula della convenzione dovrà essere pubblicizzata a cura dell'Associazione nei mezzi divulgativi e/o pubblicitari dell'attività.

Art. 11 - Cancellazione dall'Albo delle Associazioni

1. L'associazione può richiedere l'autocancellazione dall'albo.
2. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione immediata di qualsiasi rapporto convenzionale in essere.

Art. 12 - Norma transitoria

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione sull'Albo pretorio. Con l'entrata in vigore sono automaticamente abrogate tutte le disposizioni contenute nei vari regolamenti comunali che siano in contrasto e, comunque, incompatibili con la presente disciplina. L'entrata in vigore annulla altresì le precedenti iscrizioni effettuate in virtù del previgente regolamento.